

**Oggetto:** applicazione art. 61 C.C.N.L.

Il Corpo forestale dello Stato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124 “Disposizioni per l’assunzione di manodopera da parte del Ministero dell’agricoltura e delle foreste”, dispone di personale operaio assunto a tempo indeterminato (O.T.I.) e determinato (O.T.D.) per la gestione delle aree naturali protette ed in supporto alle altre attività istituzionali del Corpo. Ai sensi del comma 3, articolo 1, della legge 124/1985, “le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento”.

Questo personale opera all’interno degli uffici dell’Ispettorato Generale, ovvero nella Scuola di formazione del CFS, nei Comandi regionali e provinciali, nei Coordinamenti Territoriali per l’Ambiente e negli Uffici Territoriali per la Biodiversità dislocati su tutto il territorio nazionale, contando circa 1350 unità, pari al 17% del personale di ruolo.

Delle 1350 unità, 1007 sono state stabilizzate in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, commi 519 e 521, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

A questo personale vengono affiancate ulteriori professionalità assunte anch’esse ai sensi della legge 124/1985 con contratti di lavoro a tempo determinato.

Agli operai a tempo indeterminato e determinato si applica un contratto di diritto privato, il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.

In data 31 gennaio 2005 i rappresentanti del Corpo forestale dello Stato e le delegazioni sindacali rappresentative firmatarie del C.C.N.L. si sono incontrate, hanno esaminato il nuovo C.C.N.L. del 1° agosto 2002 e hanno concordato la stesura del Protocollo Aggiuntivo di recepimento del C.C.N.L. del 2002 – 2005. Dopo tale data non risulta a questa O.S. che siano stati recepiti i successivi rinnovi del C.C.N.L., ivi compreso quello valido per il periodo dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2012.

Agli O.T.I. E O.T.D. appartenenti al CFS non viene applicato l’art. 61 del C.C.N.L. che cita: *“Nel caso di malattia o infortunio, ad integrazione del trattamento corrisposto dagli Istituti Previdenziali, compete agli operai un’indennità giornaliera per il numero di giornate, nell’importo e con modalità previste dal Regolamento del Fondo di cui al successivo comma e comunque in*

*quantità non superiore alla differenza tra l'80% della retribuzione globale giornaliera e l'importo delle somme corrisposte all'operaio dagli istituti previdenziali".*

Il trattamento corrisposto dagli istituti previdenziali è pari al 50% della retribuzione media giornaliera dal 4<sup>a</sup> al 20<sup>a</sup> giorno mentre dal 21<sup>a</sup> al 180<sup>a</sup> giorno è pari al 66,66 % della retribuzione media giornaliera. Inoltre dal 1<sup>a</sup> al 3<sup>a</sup> giorno è facoltà del datore di lavoro remunerare le giornate di malattia e ovviamente questa Amministrazione non esercita la facoltà.

In caso di malattia o di infortunio il lavoratore percepisce, quindi, solo l'indennità dell'Inps con una decurtazione del trattamento economico fondamentale e quindi con una *“grave lesione del principio di costituzionale di sufficienza proporzionalità e intagibilità della retribuzione”* (cit. sentenza Corte Costituzionale n. 120/2012) in contrasto con l'art. 36 della Costituzione.

Negli anni l'effetto prodotto da questa situazione è stato quello di essere spinti dalla necessità economica e quindi indotti a lavorare, sì da gravare il proprio stato di malattia con danno per se stesso e la collettività in palese violazione dell'art. 32 della Costituzione.

In molte circostanze infatti nei corridoi dell'Amministrazione si sono avvistati colleghi con bracci ingessati, menischi rotti, provocando l'indignazione generale per le condizioni contrattuali nelle quali versano questi lavoratori.

L'Amministrazione sostiene che tale integrazione non sia dovuta perché l'articolo non è recepito nel Protocollo Aggiuntivo.

A tal riguardo si fa presente che le integrazioni del trattamento economico in caso di malattia o di infortunio non sono materia di contrattazione di secondo livello ovvero di Protocolli Aggiuntivi, che come dice la parola stessa aggiungono, non escludono ovvero eludono le tutele.

Inoltre ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Protocollo Aggiuntivo di recepimento del C.C.N.L., *“Il contratto si applica in tutte le strutture del C.F.S. nelle forme e nei modi stabiliti dal medesimo C.C.N.L. con integrazioni e modificazioni”*.

Quindi non essendo espressamente dichiarata nessuna integrazione e nessuna modificazione riguardo l'art. 61, recante: *“Integrazioni FIMIF”*, si intende applicato nelle forme e nei modi stabiliti.

**Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.**

La circolare n.7 del 10 agosto 1985 a firma del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste dispone, la cessazione immediata, da parte dell'Amministrazione, del versamento al fondo F.I.M.I.F. (Fondo integrazione malattia e infortunio forestale) o a fondi simili in quanto sostiene, che lo Stato non può aderire ad iniziative, quali F.I.M.I.F e simili, a gestione privatistica.

Nulla però dice rispetto al comma 3 dell'art. 61 che in alternativa al fondo prevede che *“l’obbligo dell’erogazione dei trattamenti integrativi è assolto mediante corresponsione diretta della prestazione al lavoratore da parte del datore di lavoro”*.

Questa O.S. ha richiesto un accesso agli atti per verificare tutte la documentazione completa ma ci è stata fornita esclusivamente la fotocopia della circolare in cui viene citato il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, giustificativo della presa di posizione rispetto all'argomento da parte dell'Amministrazione

Vale la pena aggiungere, per completezza di informazione, che gli stanziamenti di bilancio, destinati al Corpo forestale dello Stato, relativi alle spese di personale operaio assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124 e stabilizzato con legge finanziaria 2007, sono effettuati sulla base della retribuzione spettante agli stessi per il totale delle giornate lavorative previste.

Tale operazione, quindi, non comporterebbe maggiori oneri finanziari per il bilancio dello Stato, ma garantirebbe il rispetto dell'art 38 della Costituzione Italiana e l'adeguatezza del trattamento economico fondamentale *“necessario a fornire al lavoratore infermo idonei mezzi di sussistenza e a non ingenerare forme di coazione sul lavoratore, costringendolo a rimanere in servizio pur di non subirla, con grave pregiudizio sulla salute”* come da sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2012.